



## Schema di Convenzione

4° progetto Biodiversità veneta - Competenze, conoscenze e informazioni partecipative a favore della biodiversità agraria e alimentare regionale  
BIODI.VE 4

## TRA

Regione del Veneto, di seguito denominata Regione, rappresentata dal Direttore della Direzione Agroalimentare dott. ...., che agisce in nome e per conto della Giunta Regionale del Veneto con sede legale in Venezia – Dorsoduro 3901- (C. F. 80007580270) a ciò autorizzato con Deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. .... del .....

## E

Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario, di seguito denominata Veneto Agricoltura, e rappresentata dal Direttore dell'Agenzia dott. ...., con sede legale in Viale dell'Università n. 14 35020, Legnaro (PD) (C.F. 92281270287 P. Iva 05026970284).

## PREMESSO CHE

- l'art. 2 della legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 "Istituzione dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario", stabilisce che l'Agenzia svolge attività di supporto alla Giunta regionale nell'ambito delle politiche che riguardano i settori agricolo, agroalimentare, forestale e della pesca, ed in particolare in materia di biodiversità agraria;

- con legge del 1° dicembre 2015, n. 194, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – MIPAAF - ha stabilito i principi per l'istituzione di un sistema nazionale per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo ed alimentare, finalizzato alla tutela delle risorse genetiche locali di interesse alimentare ed agrario dal rischio di estinzione e di erosione genetica;

- il decreto interministeriale del 6 novembre 2019, n. 11213, approvato di concerto dal MIPAAF, Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare e Ministero dell'economia e delle finanze, ha individuato le modalità di funzionamento del "Fondo per la tutela della biodiversità di interesse agricolo e alimentare";

- il MIPAAF ha poi ritenuto necessario provvedere all'emanazione di un avviso pubblico, protocollo n. 170248 del 14/04/2021, per la selezione di progetti regionali volti alla realizzazione delle azioni di cui sopra, della durata di 21 mesi a partire dalla data di registrazione del decreto di concessione dei contributi;

- la Direzione regionale Agroalimentare, competente in materia di biodiversità, ha quindi provveduto a redigere per poi trasmettere al MIPAAF, entro il 9 agosto 2021, il 4° progetto Biodiversità veneta - Competenze, conoscenze e informazioni partecipative a favore della biodiversità agraria e alimentare regionale" di durata biennale, denominato BIODI.VE. 4, da svolgere in collaborazione con l'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario "Veneto Agricoltura";

- con successivo decreto ministeriale n. 556977 del 26/11/2021, registrato all'UCB in data 27/10/2021, il MIPAAF ha poi ammesso a contributo il "4° Progetto Biodiversità veneta - Competenze, conoscenze e informazioni partecipative a favore della biodiversità



agraria e alimentare regionale”, presentato dalla Regione del Veneto a seguito dell’Avviso pubblico n. 170248 del 14/04/2021, per l’importo di € 47.600,00;

- la stessa Regione, con nota prot. n. 465182 del 14 ottobre 2021, ha accettato il contributo concesso, ai sensi di quanto previsto dall’art. 7 dell’avviso pubblico in parola;

- il progetto approvato dalla Giunta regionale con DGR n. .... del ..... ha previsto la spesa complessiva di euro 47.598,00 (al netto delle trattenute di trasferimento fondi da parte del MIPAAF), da attuarsi nel periodo 1 gennaio 2022 - 30 giugno 2023;

- il progetto approvato viene modulato mediante realizzazione delle tre azioni principali sotto indicate:

- attività legate all’istituzione degli itinerari della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, in attuazione dell’articolo 12 della legge n. 194/2015;
- attività correlate al sostegno delle “Comunità del cibo e della biodiversità di interesse agricolo e alimentare” costituite grazie al progetto “BIODI.VE 3”;
- animazione della Giornata della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, nel corso del biennio, in attuazione dell’articolo 14 della legge 194/2015.

- le eventuali variazioni delle singole voci di costo previste dal progetto, se in misura inferiore o uguale al 10%, sono esentate dall’obbligo di notifica preventiva al Ministero e possono essere inserite direttamente nel rendiconto finale.

**Per quanto sopra espresso le parti concordano e convengono quanto segue:**

#### **Articolo 1 - Oggetto della convenzione**

La presente convenzione disciplina i rapporti fra la Regione del Veneto – Direzione Agroalimentare e Agenzia Veneta per l’innovazione del settore primario “Veneto Agricoltura”, per l’attuazione del progetto regionale sulla biodiversità di interesse agricolo ed alimentare “Biodiversità veneta” - Competenze, conoscenze e informazioni partecipative a favore della biodiversità agraria e alimentare regionale” denominato BIODI.VE. 4, di durata biennale, svolto in collaborazione con Veneto Agricoltura.

#### **Articolo 2 - Spesa prevista del Progetto**

La spesa prevista per la realizzazione del progetto regionale sulla biodiversità di interesse agricolo ed alimentare “Biodiversità veneta” viene fissata in euro 47.598,00.

#### **Articolo 3 - Trasferimento delle risorse**

La Regione si impegna a trasferire a Veneto Agricoltura, le risorse di cui all’art. 2, necessarie allo svolgimento delle attività per la realizzazione del progetto nel modo seguente:

- l’importo, pari a euro 23.800,00, verrà erogato alla sottoscrizione della convenzione nel corrente esercizio finanziario;

- l’importo rimanente di euro 23.798,00 verrà erogato nel corso del corrente anno a seguito della “reiscrizione” dell’importo già introitato sul bilancio regionale, successivamente all’approvazione del provvedimento per l’utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione 2021, ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 118/2011 e dell’art. 22, comma 3, L.R. 39/2001.

Fatte salve eventuali proroghe dei termini per la realizzazione delle attività, autorizzate alla Regione del Veneto dal MIPAAF, a conclusione del progetto Veneto Agricoltura è tenuta alla rendicontazione delle spese entro il 30 giugno 2023, mediante presentazione di relazione dettagliata sulle attività svolte, sui costi sostenuti e sulle modalità tecnico-amministrative adottate nello svolgimento dell’attività come richiesta dal MIPAAF. Eventuali minori spese, ovvero spese non rispondenti alle iniziative previste dal progetto



bc66d956



BIODI.VE 4, comporteranno l'obbligo da parte di Veneto Agricoltura, di restituzione del relativo importo.

#### **Articolo 4 - Competenze di Veneto Agricoltura**

Veneto Agricoltura si impegna ad attuare il progetto regionale sulla biodiversità di interesse agricolo ed alimentare "Biodiversità veneta" - Competenze, conoscenze e informazioni partecipative a favore della biodiversità agraria e alimentare regionale" denominato BIODI.VE. 4. Dovrà sviluppare le fasi progettuali previste realizzando, in accordo e per conto della Regione Veneto, tre azioni rivolte in particolare:

- ad attività legate all'istituzione degli itinerari della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, in attuazione dell'articolo 12 della legge n. 194/2015;
- ad attività correlate al sostegno delle "Comunità del cibo e della biodiversità di interesse agricolo e alimentare" costituite grazie al progetto "BIODI.VE 3";
- all'animazione della Giornata della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, nel corso del biennio, in attuazione dell'articolo 14 della legge 194/2015.

Veneto Agricoltura si impegna, inoltre, nel caso di presentazione dei risultati conseguiti in maniera pubblica nonché in caso di redazione di pubblicazioni -previo accordo- a citare gli estremi del progetto e a riportare il logo ed i riferimenti sia della Regione del Veneto, in qualità di promotore del progetto, che del MIPAAF in qualità di ente finanziatore.

#### **Articolo 5 - Durata della convenzione e ammissibilità della spesa**

La presente convenzione ha durata pari al progetto biennale approvato dalla Giunta Regionale (01/01/2022 – 30/06/2023), salvo eventuali proroghe richieste dalla Regione e approvate dal MIPAAF.

Le spese sostenute nell'arco temporale di durata del progetto sono ammissibili, secondo quanto previsto dal relativo cronoprogramma.

#### **Articolo 6 - Controllo e varianti**

La Regione mantiene il controllo e la direzione sull'affidamento dell'incarico in modo costante e continuativo per tutta la sua durata relativamente all'andamento della prestazione e agli stati di avanzamento delle attività richieste con progetto.

La Regione potrà richiedere varianti, rispetto a quanto convenuto con il presente atto, ritenute necessarie al raggiungimento degli obiettivi prefissati, anche in relazione alle esigenze di attuazione del progetto o richieste dal MIPAAF.

I costi e le tempistiche relativi alle azioni citate in premessa sono da ritenersi indicativi, pertanto nel corso del progetto potranno esserci eventuali variazioni e/o correzioni nei tempi e negli importi sino ad un massimo del 10%.

#### **Articolo 7 - Norme in materia di affidamento lavori e incarichi**

Nel caso di acquisizione di collaborazioni esterne, di consulenze e di fornitura di beni e servizi non disponibili, Veneto Agricoltura si impegna a rispettare le condizioni e le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di appalti pubblici e di acquisizioni di beni e servizi, nonché quelle relative alle consulenze esterne.

#### **Articolo 8 - Altre clausole contrattuali e controversie**

Veneto Agricoltura esonera e tiene indenne la Regione da qualsiasi impegno e responsabilità che a qualsiasi titolo possa derivare nei confronti di terzi dall'esecuzione della presente convenzione.

Le parti, per gravi e comprovati motivi, possono recedere dalla convenzione con un preavviso di almeno 30 giorni.



bc66d956



La Regione si riserva di verificare in ogni momento la corrispondenza della prestazione rispetto a quanto pattuito e alle direttive impartite durante lo svolgimento dell'incarico.

Nel caso di inadempienze, la Regione intimerà Veneto Agricoltura di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle clausole contrattuali

**Articolo 9 - Trattamento dei dati personali**

Le parti si danno reciprocamente atto che tratteranno i dati personali in conformità di quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679/UE (DGPR) e dal D.lgs 196/2003 (Codice Privacy).

**Articolo 10 - Sottoscrizione**

La presente convenzione composta da n. 4 pagine e da n. 10 articoli viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del Decreto L.gs 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis) o con altra firma elettronica qualificata come disposto dalla L. n. 221 del 17 dicembre 2012.

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 (Tariffa, Parte II, art. 4) del D.P.R. 131/86 e s.m.i..

L'imposta di bollo dovrà essere assolta da Veneto Agricoltura come previsto dal DPR 642/72.

Per la Regione del Veneto  
Direzione Agroalimentare

Per l'Agenzia Veneta per  
l'Innovazione nel Settore Primario  
"Veneto Agricoltura"



bc66d956

